

rum ordinem aetatemque vincitorum, officium viginti auri libras aerario nostroiubemus inferre, iudicem desidem ac resupina cervice tantum titulum gerentem extorrem impetrata fortuna decem auri libris multandum esse censemus.

Nell'altra costituzione, emanata a Ravenna, a distanza di diciannove anni, il 25 gennaio del 409, da Onorio e Teodosio ed indirizzata al prefetto del pretorio Ceciliano – oggi attentamente esaminata, soprattutto, da Mariagrazia Bianchini<sup>47</sup> – viene disposto l'obbligo per i *commentarienses* di sfamare i detenuti che sono completamente indigenti, attribuendo loro una indennità giornaliera per questo scopo. L'osservanza di questa disposizione come delle altre contenute nella costituzione era sottoposta alla cura delle gerarchie ecclesiastiche<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> M. BIANCHINI, *Cadenze*, cit., 257 ss., (ora in EAD., *Temì*, cit., 248 ss.).

<sup>48</sup> Sulla costituzione vd., oltre a M. BIANCHINI (*retro*, nt. 45), T. MOMMSEN, *Droit penal*, cit., I, 357; B. BIONDI, *Diritto*, cit., III, 512 ss.; A. H. M. JONES, *Il tardo impero*, cit., 742 s.; A. LOVATO, *Il carcere*, cit., 209 ss.

## I COMMENTARIENSES E LA GESTIONE DEL CARCERE IN ETÀ TARDOANTICA\*

1. La competenza in materia di gestione delle carceri e di custodia dei reclusi è attribuita, in età tardoantica, ai *commentarienses* – funzionari pubblici minori inseriti dal IV – V secolo, alla pari del *princeps*, del *cornicularius*, dell'*ab actis*, del *numerarius*, negli *officia* dei *vicarii*, dei *praefecti urbi*, dei prefetti del pretorio e di altri *viri illustres*. È quanto risulta da alcune costituzioni imperiali, riportate soprattutto nel terzo titolo del nono libro del Codice Teodosiano, da svariati passi tratti dai cc.dd. *Acti dei martiri*, nonché da alcune tarde fonti letterarie<sup>1</sup>.

\* Il presente contributo riprende, ampliandolo e con il corredo di note, il testo di una relazione dal titolo *Gestione della pena in età tardoantica: le fonti sui 'commentarienses'*, tenuta il 27 Giugno 2007 a Spello nell'ambito del XIX Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana su *Organizzare Sorvegliare Punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità* e destinata, con parziali modifiche, anche alla pubblicazione negli *Atti* dell'Accademia.

<sup>1</sup> L'inventario delle fonti, che rappresenta sempre un onere indispensabile in ogni indagine romanistica, ha, in questo caso, una valenza particolare perché – al di là di scarse voci di enciclopedie o di singoli spunti in

opere di carattere generale o relative ad altri argomenti – mancano specifici contributi in dottrina. Le principali voci sui *commentarienses* sono A. V. PREMERSTEIN, voce *A commentariis*, in *RE*, IV, Stuttgart, 1901, 759 ss., A. DE RUGGIERO, voce *Commentarii*, in *RE*, II, Roma, rist. 1961, 537 ss., H. THÉDENAT, voci *Commentariensis* e *commentariis (a)*, in *DS*, I.II, Paris, s. d., 1402 ss. Tra i rari contributi specificamente dedicati ai *commentarienses*, anche se mai direttamente alle loro competenze carcerarie, si vd. H. ZEHACKER, *Les 'a commentariis praefectorum pretorio': Origine et évolution d'une fonction de l'administration impériale*, in *MEFRA*, LXXII, 1960, 222 ss.; J. E. G. WHITEHORNE, *The hypomnematographus in the Roman period*, in *Aegyptus*, LXVII, 1987, 101 ss.; R. HAENSCH, *'A commentariis' und 'commentariensis': Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen*, in Y. LE BOHEC (a cura di), *Le hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (15-18 septembre 1994)*, Paris, 1995, 267 ss. Si vd. anche – più in generale – A.V. DOMASZEWSKI, *Die Rangordnung des römischen Heeres<sup>2</sup>*, Graz, 1967, 1 ss.; E. STEIN, *Untersuchungen über das Officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Wien, 1922, rist. Amsterdam, 1962, 39 ss.; A. H. M. JONES, *The Roman civil service (clerical and sub-clerical grades)*, in *JRS*, XXXIX, 1949, 44 ss. (ora in ID., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 157 ss.); ID., *Il tardo impero romano (284 – 602 d.C.)*, trad. it., Milano, 1973-1981, 132, 226 s., 715, 742, 790 s., 815 s., 818, 822, 826; W. G. SINNIGEN, *The 'officium' of the urban prefecture during the later Roman Empire*, Roma, 1957, 57 ss.; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, 235 ss.; F. DE MARTINO,

presenza dei reclusi nel carcere e come stimolo per i giudici al più celere svolgimento dei processi<sup>45</sup>.

CTh. 9.3.6 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Eutropio pp. CTh. 9.3.6 (= C. 9.4.5<sup>46</sup>) (a. 380): De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox poena subducat aut liberandum custodia diuturna non maceret. Temperari autem ab innoxiiis austera praeceptione sancimus et praedandi omnem segetem de negligentia iudicum provinciarum ministris feralibus amputamus. Nam nisi intra tricensimum diem semper commentariensis ingesserit numerum personarum, varietatem delictorum, clauso-

<sup>45</sup> B. BIONDI, *Diritto*, cit., III, 511 ss.; A. H. M. JONES, *Il tardo impero*, cit., 742 s.; M. BIANCHINI, *Cadenze*, cit., 257 ss., (ora in EAD., *Temi*, cit., 248 ss.); M. A. MESSANA, *Riflessioni*, cit., 70 ss.; A. LOVATO, *Il carcere*, cit., 197 ss.; M. NAVARRA, *Sul divieto del carcere privato nel tardo impero romano*, in *SDHI*, LXXV, 2009, 14 s., nt. 54 (estr.).

<sup>46</sup> In questa costituzione, come anche in altre, al momento del passaggio dal codice teodosiano al giustiniano sono stati omissi dai compilatori, secondo R. BONINI (*Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1968, rist., 1999, 132, nt. 124; 142, nt. 148) i motivi di politica legislativa o la *ratio* delle singole riforme, spesso ormai largamente scontate.

nei confronti dei detenuti attraverso la brevità della carcerazione preventiva, la repressione delle iniquità della condizione carceraria, la partecipazione della gerarchia ecclesiastica al controllo delle carceri e al rispetto delle cadenze liturgiche. Si tratta di costituzioni molto note e già ampiamente esaminate da numerosi studiosi e per questo, evito di soffermarmi su di esse e mi limito ai riferimenti ai *commentarienses*.

Nella prima costituzione, emanata a Costantinopoli il 30 dicembre 380 da Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, era prevista la repressione della negligenza dei giudici e l'obbligo per il commentariense di annotare, entro il trentesimo giorno, nei registri il numero dei soggetti detenuti, la varietà dei loro delitti, l'ordine di reclusione e l'età dei prigionieri, a pena del versamento all'erario di una sanzione pecuniaria di venti libbre d'oro. Ciò certamente al fine di tenere sotto controllo la

---

*Riflessioni*, cit., 67 s.; R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. Sini, P.P. Onida, Torino, 2003, 181 ss., in part. 188 ss.; F. SALERNO, *'Carcer' e 'status hominum'*. *Nota minima*, ora in ID., *Aspetti della 'marginalità' sul finire di un mondo*, Napoli, 2009, 31 s.

*I commentarienses* nella prima età imperiale sono dei semplici segretari addetti alla stesura di *commentarii* alle dipendenze di singoli magistrati cittadini o provinciali, come si ricava soprattutto da numerose iscrizioni<sup>2</sup>.

D'altra parte anche l'etimologia del loro nome, come è testimoniato da un passo del *De magistratibus* di Giovanni Lido<sup>3</sup>, è certamente

---

*Storia della costituzione romana*<sup>2V</sup>, Napoli, 1975, 304 ss. e nt. 60; N.B. RANKOV, *'Singulares Legati Legionis': A problem in the 'Interpretatio' of the Ti. Claudius Maximus Inscription from Philippi*, in *ZPE*, LXXX, 1990, 170; S. PEREA YÉBENES, *'Collegia militaria'. Asociaciones militares en el Imperio romano*, Madrid, 1999, 281 ss.; S. EFTHYMIADES, *A day and Ten Months in the Life of a Lonely Bachelor: The Other Byzantium in 'Miracula S. Artemi' 18 and 22*, in *Dumbarton Oak Papers*, LVIII, 2004, 6.

<sup>2</sup> Sulle iscrizioni relative ai *commentarienses* vd., oltre alle voci di enciclopedie riportate alla nt.1, pure G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis imperiaux sous le haut-Empire romain. Role politique et administratif*, Napoli, 1970, 255 ss; G.W. HOUSTON, *The Slave and Freedman Personnel of Public Libraries in Ancient Rome*, in *TAPhA*, CXXXII, 2002, 139 ss.

<sup>3</sup> *Lyd. de mag* 3.4.4. Cfr. anche 3.8.2. Sull'etimologia di *commentariensis* vd., anche, Athan. *Apol. ad Const.* 29.16 (632 C), il quale adopera τὸ κομεντῆριον τῆς πύργων per indicare il luogo dove si depositano i registri e gli atti processuali e, in modo traslato, il tribunale del prefetto. Cfr. J.-L.

collegata alla compilazione di commentari, registri o protocolli<sup>4</sup>.

Nelle fonti di questo periodo compare, oltre a *commentarienses*, anche il termine *a commentariis* ma molto probabilmente non v'è coincidenza tra le due designazioni o quanto meno non sembra che vi fu sempre in tutte le epoche. È certo, però, che in età tarda la definizione *a commentariis* sparisce del tutto dal linguaggio ufficiale<sup>5</sup>. Nella *Notitia dignitatum*, ad esempio, compare solo il termine *commentarienses*<sup>6</sup>.

---

MOURGUES, *Forme diplomatique et pratique institutionnelle des 'Commentarii Augustorum'*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Paris-Rome, 1998, 128 nt. 16; J. SCHAMP (a cura di), *Jean Le Lydien, Des Magistratures de l'Etat romain*, II, Paris, 2006, cclviii e ss., in part. ntt. 236 e 242 e bibl. *ivi* cit.

<sup>4</sup> Sui *commentarii* si vd., per tutti, oltre alla citata voce del De Ruggiero, F. SINI, *Diritto e documenti sacerdotali romani: verso una palingenesi*, in *D&S*, IV, 2005. Sulla distinzione tra *commentarii* e *libri* F. SINI, *Documenti sacerdotali in Roma antica. I. Libri e commentarii*, Sassari, 1983, 45 ss.

<sup>5</sup> Sulla possibile distinzione tra *commentarienses* e l'ufficio *a commentariis*, anche se i due termini vengono spesso adoperati dalle fonti in modo promiscuo, H. THÉDENAT, voci *Commentariensis* e *commentariis* (a), cit., 1402 ss.; R. HAENSCH, '*A commentariis*', cit., 267 ss.

<sup>6</sup> *Not. Dign. Orient.* 2.63, 3.24, 5.71, 6.74, 7.63, 8.58, 9.53, 20.13, 21.8, 22.36, 33.19, 24.23, 25.29, 26.19,

4. Altre due successive costituzioni, CTh. 9.3.6, e 9.3.7, non hanno, per così dire, quei funzionari come protagonisti ma riguardano, come è noto, la carcerazione in sé. Entrambe prevedono, sulla scia della disposizione di Costantino del 319<sup>44</sup>, un trattamento più umano

---

<sup>44</sup> Imp. Constantinus A. ad Florentium rationalem CTh. 9.3.1 (= C.9.4.1) (a. 320): *In quacumque causa reo exhibito, sive accusator exsistat sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit, statim debet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari. Interea vero exhibito non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intima tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et, ubi nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur. Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepta leto dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere. Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminet, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhausserit et non statim eum penes quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit.* Sulla costituzione, TH. MOMMSEN, *Droit penal romain*, I, trad. franc., Paris, 1907, 356 s. ; B. BIONDI, *Diritto*, cit., III, 512 ss.; M. A. MESSANA,

L'*homo abiectus atque vilis*, a mio giudizio, non può essere identificato neanche con lo stesso *commentariense*, interpretando l'espressione come un accusativo per relazione, ipotesi grammaticalmente pure probabile. Un sostegno a questa ipotesi potrebbe vedersi nel fatto che l'*interpretatio* prevedeva l'obbligo di ricerca dell'evaso da parte dello stesso funzionario che l'aveva in custodia e, in caso di insuccesso, la definizione di quest'ultimo come *negligens custos*, forse più il frutto di una incomprensione del testo che una spiegazione di esso<sup>43</sup>. Tuttavia il susseguirsi delle frasi sembra portare ad altra conclusione. Insomma credo che il testo faccia riferimento a un carceriere, spregevole e basso individuo, su cui il funzionario più alto in grado vuol far ricadere la responsabilità della fuga e il reo.

Né mi sembrano casuali, a questo proposito, i termini utilizzati per indicare i vari soggetti: *personae* per i reclusi, *homo* per il carceriere, *reus* per il fuggitivo.

---

della tarda antichità: l'esempio delle 'Variae' di Cassiodoro, in *StudStor*, 2010, 6 ss.

<sup>43</sup> Di diverso avviso L. DI CINTIO, *Note*, cit., 17, per la quale la *interpretatio* introduce «l'elemento soggettivo della responsabilità».

A partire dal IV secolo e in seguito alla riforma diocleziana-costantiniana della amministrazione burocratica<sup>7</sup> i *commentarienses* diventano funzionari civili – anche se la loro titolatura era ancora, come afferma lo pseudo Asconio, compresa nei gradi *de legionaria militia*<sup>8</sup> – e acquisiscono, pur mantenendo le vecchie attribuzioni (la cura e la stesura dei *commentarii*), altre competenze e ben più importanti compiti che si possono così sintetizzare: attività processuali nell'ambito di procedimenti penali, cura degli atti processuali e gestione degli archivi giudiziari, forse anche competenze giurisdizionali di piccolo conto<sup>9</sup> e, so-

---

28.50, 29.12, 30.2, 31.72, 34.52, 37.47, 32.48, 33.39, 35.38, 36.40, 38.42, 39.39, 40.40, 41.43, 42.47, 43.8, 43.14, 44.9 e 15; *Not Dign Occ.* 2.47, 3.42, 4.22, 5.278, 6.90, 7.113, 18.9, 19.19, 20.20, 21.20, 22.44, 23.20, 25.41, 26.23, 28.25, 29.8, 30.23, 31.35, 32.64, 33.69, 34.50, 35.38, 36.9, 37.33, 38.13, 40.59, 41.29, 43.10 e 14, 44.9 e 15, 45.10 e 15.

<sup>7</sup> Sulla riforma diocleziana-costantiniana della amministrazione burocratica vd., ad es., G. PURPURA, voce *Polizia (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 101 s. e nt. 6, con ulteriore bibl.

<sup>8</sup> Pseud. Ascon. in *Cic. Verr.* 2.1.71: *Accensus nomen est ordini set promotionis in militia, ut nunc dicitur Principis, vel Commentariensis aut Cornicularius; haec enim nomina de legionaria milita desumpta sunt.*

<sup>9</sup> È quanto sembra ricavarsi da una lettera di Basilio, scritta durante il suo episcopato e intitolata proprio

prattutto, la direzione delle prigioni pubbliche.

Certamente rilevante è la loro funzione di supporto ai magistrati, sia civili sia militari, consistente in una attività istruttoria (esecuzione dell'ordine di custodia, verbalizzazione dell'accusa formale – la *inscriptio* –, scorta del prigioniero in udienza) ed ausiliaria (gestione della tortura ad opera di personale ai loro ordini, liberazione del detenuto assolto e, se condannato, esecuzione della sentenza ed anche messa a morte, in caso di pena capitale)<sup>10</sup>.

---

κομენტαρσιω (Basil. *ep.* 286) che pare riferirsi ad una competenza giurisdizionale di questo funzionario per il caso di furti di piccola entità, vestiti, forse usati e da utilizzare per beneficenza, depositati a tale scopo in una chiesa. Ma una tale interpretazione potrebbe non essere corretta e il comportamento del commentariense lamentato da Basilio – il quale pare più interessato a limitare l'ingerenza dei funzionari pubblici negli affari interni della chiesa – potrebbe essere inteso come una mera attività investigativa di polizia o al massimo potrebbe alludere a compiti, per così dire, vagamente istruttori.

<sup>10</sup> Sulla partecipazione dei *commentarienses* alla introduzione e alla gestione dei processi penali, ivi compresa anche la tortura e l'esecuzione di pene corporali vd. G. LOPUSZANSKI, *La police romaine et les Chrétiens*, in *AC*, XX, 1951, 5 ss., part. 38, 41; W. G. SINNIGEN, *The 'officium'*, cit., 57 ss.; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 236; G. LANATA, *Gli atti dei martiri come docu-*

Dal passo non mi pare si possa desumere con certezza un accenno alla pena di morte.

Il collegamento, inoltre, dell' *homo abiectus atque vilis* al *reus* non mi sembra probabile per motivi stilistici e di contenuto. Ritengo invece che l'uomo abietto e vile sia un soggetto diverso dal *reus*, un semplice carceriere alle dipendenze del commentariense, il quale potrebbe essere tentato di utilizzarlo come capro espiatorio per sfuggire alla pena prevista.

Mi conforta in questa convinzione la circostanza che Biondo Biondi, nei noti volumi sul diritto romano cristiano, pur inserendo la trattazione di quasi tutte le costituzioni tratte dal titolo *de custodia reorum* nel terzo volume a proposito del regime carcerario<sup>41</sup>, pone il passo in questione nel secondo, tra i casi di «protezione degli *humiliores* avverso ai *potentiores*», affermando testualmente che «il sovrintendente alle carceri nel caso di fuga di un detenuto non può chiamare responsabile *hominem abiectum atque vilem*»<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> B. BIONDI, *Diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, 512 ss.

<sup>42</sup> B. BIONDI, *Diritto romano cristiano*, II, Milano, 1952, 194. Per un esame delle figure di sottoposti, appartenenti, per lo più, alla schiera degli umili e dei diseredati, in età tardoantica vd. V. NERI, *Il lessico sociologico*

chiarirà meglio alla luce delle due costituzioni riportate di seguito<sup>39</sup>.

Particolari problemi solleva l'interpretazione dell'espressione *homo abiectus atque vilis* sia sul piano sintattico sia per l'individuazione del soggetto cui il legislatore intende alludere.

Andrea Lovato, nel suo lavoro sul carcere, riferisce l'espressione al *reus*. L'autore ha voluto vedere nella costituzione un caso di previsioni di «sanzioni per coloro che in qualche modo avessero facilitato l'evasione del detenuto». Per lo studioso «la pena capitale [...] sarebbe stata inflitta all'imputato, secondo una norma del 371, per il *commentariensis* che avesse reputata misera e di poco conto la persona che doveva essere presentata in giudizio, se fosse poi evasa»<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> CTh.9.3.6 e 7.

<sup>40</sup> A. LOVATO, *Il carcere*, cit., 192 s. Nello stesso senso L. DI CINTIO, *Note*, cit., 16, secondo la quale «la costituzione presenta nella prima parte un carattere ricognitivo circa la competenza in tema di custodia carceraria, nella seconda dispone una ulteriore novità in materia, prevedendo la presenza di un custode carcerario quale centro di imputazione di responsabilità nel caso in cui l'imputato fugga».

L'esclusione di una loro competenza nei processi civili sembra essere certa, almeno a partire da una certa epoca, a causa della creazione di un'altra categoria di funzionari pubblici, gli *ab actis*, ai quali sarebbe stata demandata la competenza in materia di affari civili prima spettante sempre ai *commentarienses*<sup>11</sup>.

Molto significativo mi sembra sia pure il compito loro attribuito della tenuta degli atti processuali – realizzata anche attraverso l'operato dell' *instrumentarius*<sup>12</sup> – con la relativa

---

*menti processuali*, Milano, 1973, 94 s., 171, 190s., 209, 219; M BIANCHINI, 'Cognitiones' e 'accusatio': per una rimediazione del problema, in *RDR*, I, 2001, 5 (estr.), tutti con fonti e ult. bibl.

<sup>11</sup> All'ufficio *ab actis* sembra siano state affidate in via esclusiva le cause civili a partire dal 364; una iscrizione spagnola, di Tarraco (*CIL* 2.4179), che ricorda un *com(mentariensis) ab actis civilib(us)*, pare possa, invece, rappresentare un momento di passaggio. Su questi funzionari vd. A. V. PREMERSTEIN, 'A *commentariis*', cit., 766 s.; E. STEIN, *Untersuchungen*, cit., 39 s.; W. G SINNIGEN, *The 'officium'*, cit., 59 s.; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 237; A. H. M. JONES, *Il tardo impero*, cit., 815 ss., 822, 825; G. BOULVERT, *Esclaves*, cit., 255 ss. e ntt. 397 e 413; J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel 'de magistratibus' di Giovanni Lido*, Milano, 1984, 24 s., 38 s.

<sup>12</sup> Sull'*instrumentarius*, nel sesto secolo rimpiazzato dal *secretarius* (Lyd. *de mag* 3.11 e 20), A. STEINWENTER, voce *Instrumentum*, in *RE*, IX, Leipzig, 1916, 1587 ss.;

possibilità di far copie degli stessi a favore della pubblica amministrazione o delle parti, aspetto questo di notevole interesse anche ai fini di una indagine sulle tecniche di verbalizzazione e di conservazione dei documenti di udienza<sup>13</sup>.

Ma soffermarsi su questi aspetti, pur interessantissimi, ci porterebbe troppo lontano dal vero oggetto di questo contributo. Credo, quindi, sia di gran lunga preferibile passare senza ulteriori indugi all'esame delle fonti che riferiscono della competenza dei *commentarienses* in tema di *custodia reorum* che, come sostiene Chastagnol, costituisce la funzione «plus importante et la plus caractéristique; aucun auteur ancien en effet ne peut nommer le *commentariensis* sans s'empêcher de penser immédiatement aux gardiens de prison»<sup>14</sup>.

---

E. STEIN, *Untersuchungen*, cit., 36; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 237, 252 ss.; J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 23 e nt. 72 e 73.

<sup>13</sup> Sulla tenuta dei verbali di udienza da parte dei *commentarienses* e sul compito di conservazione loro attribuito vd., per fonti e bibl., E. STEIN, *Untersuchungen*, cit., 36 e nt. 2.; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture* cit., 236 s.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 15 ss.; si vd. anche quanto riportato alla nt. prec.

<sup>14</sup> A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 235.

responsabilità, che passava all'*adiutor* che lo sostituiva<sup>37</sup>.

Le parole *custodia et observatio* delle *receptae personae* possono tradursi con custodia e cura. L'utilizzo dell'espressione ritengo non sia casuale o una semplice ripetizione dello stesso concetto ma piuttosto che abbia un significato pregnante nella sua tecnicità<sup>38</sup>, nel senso che il *commentariense* non ha un obbligo, solo negativo, di impedire la fuga ma anche quello positivo di osservare i prigionieri, di prendersi cura di essi, concetto che si

---

<sup>37</sup> Sulla costituzione B. U. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, III, Bonn, 1866, 147 ss.; M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in *AARC*, VI, Città di Castello, 1986, 257, ora in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 250; M. A. MESSANA, *Riflessioni storico-comparative in tema di carcerazione preventiva (A proposito di D.48, 19,8, 9 – Ulp.9 De off. Proc.)*, Palermo, 1991, 73 (estr.); A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 193, 198 nt. 63 (ove attribuisce la *constitutio* al 13 luglio 371), 248, nt. 49; L. DI CINTIO, *Note sui contenuti della 'Interpretatio': divinazione e custodia carceraria*, in *RDR*, VIII, 2008, 16 ss.

<sup>38</sup> Un precedente, ad es., in due passi del Digesto in tema di *possessio*: Paul. 54 *ad ed.* D.41.2.3.23 e Pomp. 23 *ad Quinct. Muc.* 42.4 12.

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp. CTh. 9.3.5 (= C.9.4.4) (a. 371): Ad *commentariensem* receptarum personarum custodia observatioque pertineat, nec putet hominem abiectum atque vilem obiciendum esse iudiciis, si reus condicione aliqua fuerit elapsus. Nam ipsum volumus eius poena consumi, cui obnoxius docebitur fuisse, qui fugerit. Si vero *commentariensis* necessitate aliqua procul ab officio egerit, adiutorem eius pari iubemus invigilare cura, et eadem statuimus legis severitate constringi.

*Interpretatio.* Si de carcere reus fugerit, ab eo, cui est traditus, requiratur: qui si eum non potuerit praesentare, noverit negligens custos, illius se aut damnum aut poenam, qui fugerit, subiturum.

Essa prevedeva per il *commentariense* l'obbligo di custodire i prigionieri ed una sorta di responsabilità, per così dire, oggettiva in caso di fuga, con la condanna del funzionario alla stessa pena prevista per il fuggitivo. Solo nel caso di un allontanamento dal carcere per motivi di servizio il *commentariense* evitava la

2. Tra le fonti che collegano i *commentarienses* con la *custodia reorum* la più risalente sembra essere un passo<sup>15</sup> tratto dal decimo li-

<sup>15</sup> Si tratta di Ulp. 10 *de off. proc.* D.48.20.6, uno dei due soli luoghi del Digesto nei quali vengono nominati i *commentarienses*. L'altro è Paul. 5 *sent.* D. 49.14.45.7 = Paul. *sent.* 5.12. 16: *Quotiens apud fiscum agitur, actorum potestas postulanda est, ut merito his uti liceat, eaque manu commentariensis adnotanda sunt. Quod si ea aliter proferantur, is qui ita protulerit causa cadit.* Il passo, tratto dal noto squarcio sul *de iure fisci et populi* delle *Pauli Sententiae*, e riportato anche dai *Digesta*, si riferisce alle limitazioni nella possibilità di aver copia di atti processuali. Quando questi riguardano la materia fiscale debbono essere firmati dal *commentariense*, in caso contrario si perde la causa. Nel brano non vi è alcun riferimento ad una competenza in tema di *custodia reorum* dei *commentarienses* ma questo funzionario appare nelle vesti di un mero cancelliere (così traduce G. VIGNALI, *Corpo del Diritto Civile. Corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C. E. Freisleben altrimenti Ferromontano*<sup>6</sup>, II.11, Napoli, 1859, 3970 s), esplicando, cioè, la sua funzione originaria. In questo senso mi sembra significativo che R. Haensch, (*'A commentariis' und 'commentarensis'*, cit., 271) affermi che questa fonte – che data al III secolo avanzato – provi «dass die *commentarenses* entsprechend ihrem Titel mit dem *commentarii* zu tun hatten». Sul passo vd. pure G. LANATA, *Gli atti*, cit., 17; G. BONINI, *Il 'De iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età Severiana*, Milano, 1992, 327 e nt.123.

bro dei *libri de officio proconsulis* di Ulpiano<sup>16</sup> relativo ai cc.dd. *pannicularia*, cioè a quei piccoli oggetti che un detenuto può portare con sé quando viene condotto in carcere o un condannato ha indosso quando viene portato al supplizio<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Il Lenel, (O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae, 1889, rist. Roma, 2000, 991, n. 2250) esattamente pone il passo subito dopo la trattazione delle pene. Cfr., a questo proposito, D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, XXXV-XXXVI, 1993-1994, 249, il quale, trattando del modulo espositivo di Ulpiano, e in particolare dei libri dedicati alla materia criminale, nota che nella trattazione di alcuni *crimina extraordinaria* e nella stessa struttura complessiva di quei libri è forse riconoscibile una organizzazione per materia, una tripartizione: prima la competenza, poi le fattispecie e ancora le pene. L'A. vede (249, nt. 205) tale ripartizione anche nell'ordine leneliano dei *libri de officio proconsulis*, rispettivamente ai nn. 2181, 2190, 2236 e 2237-2249. Sul passo vd. anche G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, 561, 578.

<sup>17</sup> Sui *pannicularia* vd. anche nel glossario dello Pseudo-filosseno la voce *pannucellium* (*Glossaria Latina*, II, Hildesheim, 1965, 239). Per questa prassi, applicata ancora in epoche successive come indennizzo al boia per le esecuzioni capitali, A. H. M. JONES, *The Roman civil service*, cit., 45; V. CHAPOT, voce *Ventrale ou ventralis*, in *DS*, V, 1915, 721; F. MILLAR, *The fiscus in the first two centuries*, in *JRS*, LIII, 1963, 37; T. HONORÉ, *Ul-*

diosa da meritare uno 'sfogo' del legislatore<sup>35</sup>. Le loro mansioni dovevano essere, oltre che spregevoli, di livello vile. In ogni caso, al di là delle sensazioni che si possono ricavare dalla lettura del passo, ciò che conta ai fini di questo studio è il riferimento ai *claustra* – che letteralmente significano luoghi chiusi o chiavistelli<sup>36</sup> ma che costituiscono certamente una metonimia, vengono cioè usati i catenacci, le catene per indicare le carceri – in rapporto con i *commentarienses*. Dunque viene dimostrato che questi funzionari fossero addetti alle carceri.

3. Specificamente riferita alle funzioni carcerarie dei *commentarienses* è anche la costituzione, non di molto successiva, emanata il 29 giugno 371, a Contionaci, da Valentiniano e Valente ai quali si è aggiunto Graziano e indirizzata al prefetto del pretorio Probo

<sup>35</sup> Si potrebbe anche pensare che i *commentarienses* fossero, al tempo della stesura di questa legge, di recente istituzione e formazione o che avessero ricevuto da poco nuove funzioni, visto che si dice *nomine commentariensium*, ma questa ipotesi mi sembra, forse, troppo azzardata, soprattutto se, come si ricava da D. 48. 20.6, già nel terzo secolo vi sarebbe un collegamento tra i *commentarienses* e la *custodia reorum*.

<sup>36</sup> Sul termine *claustrum* E. SAGLIO, voce *Claustrum*, in *DS*, I.II, Paris, s.d., 1237.

mus; identidem numerarii praefecturae vel vicariae potestatis observent.

La disposizione tendeva a reprimere gli abusi compiuti dai funzionari pubblici impedendo loro, ancora una volta, di acquisire beni nelle province in cui prestavano servizio e, per questo, elenca una serie di figure alle quali tali comportamenti erano interdetti: i *patroni fiscali*, il *corniculus*, i *commentarienses*, i *tabulari*<sup>34</sup>. Di per sé quindi nulla di veramente significativo – solo un generico richiamo, non saprei se a scopo repressivo o solo preventivo, ai comportamenti da tenere durante il periodo di carica – ma il modo con cui ci si riferisce ai funzionari di cui ci stiamo occupando è del tutto particolare. Per tutti i destinatari, infatti, viene riportato solo il titolo mentre per i *commentarienses* si fa riferimento alle mansioni svolte e a come vengano percepite le loro azioni, adoperando una strana perifrasi: *quique commentariensium nomine exosa miseris claustra custodiunt*. Le parole utilizzate appaiono così sprezzanti e anomale che si potrebbe pensare che la loro funzione era così ingrata e così o-

<sup>34</sup> Sulla costituzione A. MANFREDINI, *Gli ufficiali*, cit., 281 ss.

Ulp.10 *de off. proc.* D.48.20.6: Divus Hadrianus Aquilio Braduae ita rescripsit: «Panniculariae causa quemadmodum intellegi debeat, ex ipso nomine apparet. Non enim bona damnatorum pannicularia significari quis probe dixerit, nec, si zonam circa se habuerit, protinus aliquis sibi vindicare debet: sed vestem qua is fuerit indutus, aut nummulos in ventralem, quos victus sui causa in promptu habuerit, aut leves anulos, id est quae rem non excedit aureorum quinque. alioquin si quis damnatus digito habuerit aut sardonichica aut aliam gemmam magni pretii vel si quod chirographum magnae pecuniae in sinu habuerit, nullo iure illud in pannicularia ratione retinebitur». Pannicularia sunt ea, quae in custodiam receptus secum attulit: spolia, quibus indutus est, cum quis ad supplicium ducitur, ut et ipsa appellatio ostendit. Ita neque speculatores ultro sibi vindicent neque optiones ea desiderent, quibus spoliatur, quo momento quis punitus est, hanc rationem non compendio suo debent praesides vertere, sed nec pati optiones sive commentarienses ea pecunia abuti, sed

*pian*, Oxford, 1982, 243, che utilizza D. 48 20.6 come esempio di buona amministrazione del governatore provinciale; H. J. TAJRA, *The marthyrodom of St. Paul: historical and juridical context*, Tübingen, 1994, 24.

debent ad ea servari, quae iure praesidium solent erogari, ut puta chartiaticum quibusdam officialibus inde subscribere, vel si qui fortiter fecerint milites, inde eis donare: barbaros etiam inde munerari venientes ad se vel legationis vel alterius rei causa. plerumque etiam inde conrasas pecunias praesides ad fiscum transmiserunt: quod perquam nimiae diligentiae est, cum sufficiat, si quis non in usus proprios verterit, sed ad utilitatem officii patiatu deservire.

Nel brano Ulpiano riporta preliminarmente, come è consuetudine dei *libri de officio proconsulis*<sup>18</sup>, il probabile testo di un rescritto di Adriano, indirizzato ad un non meglio identificato Aquilio (o Atilio) Bradua<sup>19</sup>, e procede

<sup>18</sup> Sulla tecnica espositiva utilizzata da Ulpiano nei *libri de officio proconsulis* consistente, soprattutto nei libri dedicati alla repressione criminale, nel far precedere il commento da riferimenti a *leges iudiciorum privatorum*, rescritti o *mandata*, vd. T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., 235 e nt. 340; D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., 248 s. Sul problema vd. anche V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, II, Napoli, 2004, 185

<sup>19</sup> Su Aquilio (o Atilio) Bradua, forse da identificare con il console del 108 d.C. M. Atilio Metilio Bradua, vd. P.VON RHODEN, voce *Aquilius*, in *RE*, II, 1896, 326, nt.14; E. GROAG, voce *Aquilius Bradua* e *M. Apius (Atilius) Bradua*, in E. GROAG -A. STEIN, *Prosopographia imperii Romani*, I, 1936, 193, nt. 987; 263 nt.

L'anno successivo, il 3 agosto 365<sup>33</sup> a Sirmio viene emanata, sempre da Valentiniano e Valente, una nuova costituzione che si riferisce, tra gli altri, ai *commentarienses* e che, per la prima volta (almeno per ciò che riguarda le fonti teodosiane e nei limiti di quanto ci è pervenuto), li collega al carcere.

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum pp. CTh.8.15.5 pr.-1 (a.365): Omnis se turpibus nundinis administrator absteineat: idem sibi altior iudex, idem mediae dignitatis, idem quicumque vel minimus putet esse praescriptum. Nemo in provincia quam tuetur, donec in eadem commorabitur, aliquid comparandi sumat adfectum: similiter administrantium socii adqueparticipes, quaedam enim uniuscuiusque portio videtur adsector. Patronos etiam fisci ab his contractibus iubemus inhiberi et qui principatum officiorum gerunt seu corniculum quique commentariensium nomine exosa miseris claustra custodiunt; tabularios quoque provinciarum et urbium singularum pari condicione constringi-

<sup>33</sup> La data è controversa – viene proposto anche il 368, il 370 e il 373 – ma lo spostamento di qualche anno non è molto significativo ai fini della presente indagine.

Questo trasferimento doveva essere compiuto sotto l'attento controllo del *praefectus* affinché non dovesse accadere che, essendo i commentariensi ritenuti venali e corruttibili, si desse l'occasione di un 'acquisto' di una condizione di favore da parte dei rei, dell'acquisizione, cioè, di una agevolazione ottenuta col denaro. L'avverbio *occulte* – riportato subito prima dell'accenno ai *nequissimi commentarienses* – credo possa essere inteso solo se lo si collega strettamente alla raccomandazione di trasferire ai mulini i carcerati *obtutibus tuis*, cioè sotto gli occhi del prefetto stesso. *Occulte* non credo debba essere visto come un riferimento ad una prassi consuetudinaria, ma come una eventualità contingente da paventare e da scongiurare<sup>32</sup>.

---

HOMO, *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, trad. it., Milano, 1976, 181. Sul servizio dei panificatori e sulla loro incorporazione, da ultima M. L. CEPARANO, *I 'pistrina' nei Regionari di IV secolo*, in *MEFRA*, CX, 1998, 917 ss. e, di prossima pubbl., L. MINIERI, *Sulla condanna 'ad pistrina' nel tardo diritto romano*.

<sup>32</sup> Alle parole *venalis gratia* si può forse attribuire il significato di una 'evasione' ottenuta col denaro da parte del reo corruttore. Volendo, invece, vedere nel termine *gratia* un riferimento alla possibilità di evitare la fatica di girare la macina, allora il reo 'comprerebbe' dal commentariense solo il privilegio di non essere sottoposto al lavoro forzato cui è stato destinato.

poi al commento nel quale è contenuto il riferimento ai *commentarienses*. In particolare il giurista aggiunge al rescritto del *princeps* – che, almeno allo stato della fonte, si limitava alla spiegazione del termine *pannicularia* restringendone molto il significato e escludendo *aut sardonychica aut aliam gemmam magni pretii* o un *chirographum magnae pecuniae* – anche qualche precisazione sulla successiva destinazione di quei, pur esigui, beni. Ulpiano specifica che *speculatores*<sup>20</sup>, *optiones*<sup>21</sup> e *commentarienses*, funzionari presenti al castigo o alla esecuzione capitale, non possono impossessarsi di tali beni né può farlo lo stesso *praeses*<sup>22</sup> che deve,

---

1298; D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., 239 e nt. 144, con ult. bibl.

<sup>20</sup> Sugli *speculatores* anche Sen. *de benef.* 3.25, *de ira* 1.18.4, 6.27; Firm. *Mat. Math.* 8. 26; Cass. Dio 78.14. Cfr. R. CAGNAT, voce *Speculator*, in *DS*, IV.II, Paris, 422; F. LAMMERT, voce *Speculatores*, in *RE*, 2R. III, 1929, 1513 ss.; A. H. M. JONES, *Il tardo impero*, cit., 132, 790 ss., 812, 824; N.S. AUSTIN - N. B. RANKOV, *'Exploratio'. Military and Political intelligence. The Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianopoli*, London, 1995, 151; R. M. SHELDON, *Intelligence Activities in Ancient Rome*, New York, 2005, 163 ss.

<sup>21</sup> Per gli *optiones* vd. *infra*.

<sup>22</sup> Sull'uso di *praeses* in Ulpiano, ampiamente, D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., 217 ss., il quale nota, in particolare, che nella sezione del diritto criminale il termine è usato per indicare «l'attribuzione di pari

invece, utilizzarli per scopi che vadano a vantaggio dell'*officium*, come il *chartiaticum* per gli ufficiali<sup>23</sup> o donativi per i soldati, o addirittura a vantaggio del fisco.

La presenza dei *commentarienses* nel brano è stata posta in dubbio a causa della ripetizione delle categorie di soggetti ai quali deve essere impedito l'impossessamento dei *pannicularia*<sup>24</sup>. Se così fosse, l'attribuzione della *custodia reorum* ai *commentarienses* nel terzo secolo

---

poteri repressivi ai capi di tutte le province». Meno chiara la posizione di A. H. M. JONES, *The Roman civil service*, cit., 45 nt. 82, il quale ha ritenuto che l'espressione – non utilizzabile per dimostrare che i proconsoli hanno alle loro dipendenze degli *speculatores* – proverebbe che «Ulpian, though writing *de officio proconsulis*, is clearly thinking of a legate with troops under him on the frontier».

<sup>23</sup> Sul *chartiaticum* vd. E. SAGLIO, voce *Chartiaticum*, in *DS*, I.11, Paris, s.d., 1101.

<sup>24</sup> A. H. M. JONES (*The Roman civil service*, cit., 44, nt. 66) espunge le parole *optiones sive commentarienses*. Diversamente il Lenel (O. LENEL, *Palingenesia*, cit., II, 991, nt. 2) ha considerato una glossa il tratto da *Ita neque speculatores a punitus est*. Si vd. anche quanto riportato dal VIR alla voce *deservire*: nell'espressione *ad utilitatem officii patiaturservire* vi sarebbe un tribonianismo. Sulle parole *ad utilitatem officii*, (ma senza attribuirvi alcuna interpolazione) V. MAROTTA, *Ulpiano*, cit., II, 159, il quale ritiene siano utilizzate per indicare una organizzazione burocratica stabile.

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum pu. CTh. 9.40.5 (a. 364): *Leviorum criminum reos excellens auctoritas tua pistrinis iubebit legum aequitate servata damnari, sub hac videlicet observantia, ut sub obtutibus tuis semper pistoribus praecipiantur adsignari, ne, dum occulte per nequissimos commentarienses traduntur, gratia venalis existat.*

La costituzione, emanata dagli imperatori Valentiniano e Valente a Naisso il 9 giugno 364 e indirizzata al *praefectus urbi* Simmaco, prevedeva che coloro i quali fossero macchiati di reati di piccola entità dovevano essere condotti ai mulini e aggiogati alle macine<sup>31</sup>.

---

decreto interministeriale 11 aprile 1997 (cfr. anche la l. 12 dicembre 1992 n. 492, art. 42 *bis*, comma 1). Cfr. M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2004, 160; C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, 2004, 404 ss.

<sup>31</sup> Sulla prassi di completare la manodopera destinata alla macinazione del grano con condannati per delitti di piccola entità vd. J.P. WALTZIG, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusq'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, Louvain, 1895-1900, rist. Roma, 1968, 333; A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, cit., 942 s., 1151; A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 308 ss., in part. 310 ntt. 6 e 7; L.

la quale attribuisce loro il compito di scortare i prigionieri dal carcere in determinati luoghi, allo stesso modo di quanto accade oggi da parte della polizia penitenziaria<sup>30</sup>.

---

funzionari e una delle tante costituzioni con cui gli imperatori hanno inteso reagire alla diffusissima corruzione della burocrazia, un vero e proprio cancro che tocca tutti gli aspetti della vita pubblica nel mondo tardoantico. Sul passo e, più in generale, sull'intero problema vd., per tutti, A. MANFREDINI, *Gli ufficiali terribili e i doni dei rurali* (CTh. 11,11,1), in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del convegno internazionale* (Catania, 11-13 dicembre 1995), a cura di V. Soraci, Catania, 1999, 277 ss., part. 281 ss.; F. ELIA, *CTh. 11,11,1: spartiacque fra liceità e illiceità dei 'munuscula' e degli 'xenìa'*, in *Corruzione*, cit., 473 ss. e, soprattutto, G. CRIFÒ, *Conclusioni*, in *Corruzione*, cit., 523 ss. A proposito della costituzione non si può non notare il suo stile raffazzonato: non c'era alcun bisogno di ribadire, alla fine del passo, che gli acquisti di beni vengono vietati nelle province entro cui i magistrati elencati prestano servizio, dal momento che già all'inizio lo si era detto in modo più pacato e chiaro. Nelle due frasi vi sono solo le due diverse espressioni: *sustinere officia* – nel senso di rendere un servizio allo Stato, avere un onere, un incarico importante, riconosciuto come tale –, e *militare* nel senso del magistero civico, ovviamente, ma indicato in modo più pedestre, più vile.

<sup>30</sup> Il compito di scortare i reclusi è oggi affidato al corpo di polizia penitenziaria sulla base della l. 13 dicembre 1990, n. 395, attuata definitivamente con il

non potrebbe essere dimostrata sulla base di questo solo testo ed anzi l'inserimento di questi soggetti potrebbe essere il frutto di una loro successiva competenza in materia di carceri<sup>25</sup>.

Ma allo stato, a parte la ripetizione che potrebbe, invece, essere voluta, come sembra potersi ricavare poi dalla perfetta corrispondenza dei congiuntivi esortativi presenti nel passo (*vindicent, desiderent, debent, debent, solent*), non vi sono elementi decisivi che provino un'alterazione del passo.

Con molta plausibilità, allora, la presenza dei *commentarienses* in questo brano dovrebbe risalire direttamente ad Ulpiano e di conseguenza si potrebbe pensare, pur con tutte le cautele del caso, che già nei primi venti anni del terzo secolo, epoca in cui sono stati

---

<sup>25</sup> Non sembra potersi ricavare nulla circa la genuinità dell'espressione *optiones sive commentarienses* dalla presenza della congiunzione *sive* che può essere tradotta con 'cioè' o 'o a meglio dire', preferendone il significato congiuntivo a quello disgiuntivo. Così W. KALB, *Wegweiser in die römische Rechtssprache*, Leipzig, 1912, rist. Aalen, 1961, unitamente a ID., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, del 1888, 120 s., che traduce la particella «*oder, was dasselbe ist*». In altri termini la aggiunta *sive commentarienses*, che sembra usata per spiegare meglio chi fossero gli *optiones*, può essere di per se tanto ulpiana che successiva.

composti i *libri de officio proconsulis*<sup>26</sup>, questi soggetti avessero una qualche funzione in ambito carcerario<sup>27</sup>.

Ma per una più specifica competenza carceraria dei *commentarienses* è forse necessario attendere ancora, dal momento che è solo in epoca successiva che si incontrano più frequentemente fonti sull'argomento. Tra di esse conviene esaminare, per il numero e, soprattutto, per l'interesse che suscitano, le costituzioni contenute nel *Codex Theodosianus*. Inseri-

<sup>26</sup> Sulla data di composizione dei *libri de officio proconsulis*, che vengono oggi attribuiti al periodo che va dal luglio 212 all'aprile 217, vd. D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., 263 ss. e V. MAROTTA, *Ulpiano*, cit., II, 11.

<sup>27</sup> Non credo si riferisca, invece, ad una qual certa competenza carceraria dei *commentarienses* una epistola di Cipriano databile tra il 257 e il 258, anno della sua morte (*ep. 83: Cyprianus presbyteris et diaconibus et plebi universale salutem. Cum perlatum ad nos fuisset, fratres charissimi, commentarios esse missos qui me Uticam perducerent, et consilio charissimorum persuasum esset ut de hortis nostris interim secederemus, justa interveniente causa, consensi, eo quod congruat episcopum in ea civitate in qua Ecclesiae Dominicae praeest, illic Dominum confiteri et plebem universam praepositi praesentis confessione clarificar*). Nel passo, infatti, a parte l'uso del termine *commentarios* e non di *commentarienses* – che qualche editore rende anche con *frumentarios* –, credo vi sia soltanto un accenno alla loro attività di supporto ai magistrati.

te dai compilatori – tranne che in un caso – in due titoli, *de custodia reorum* e *de his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*, tali disposizioni sono databili alla seconda metà del IV secolo, dal 364 al 409<sup>28</sup>.

La prima costituzione che attesta l'esistenza per i *commentarienses* di attività aventi a che fare con la *custodia reorum* è CTh.9.40.5<sup>29</sup>,

<sup>28</sup> Nell'esaminare queste costituzioni bisogna procedere con grande cautela, perché, dato il tipo di latino utilizzato sono tutte di difficile traduzione.

<sup>29</sup>Riguarda i *commentarienses* – ma è riferita pure a tutti i funzionari dell'*officium* – anche una costituzione, di poco precedente, emanata l'11 aprile 364 a Costantinopoli sempre da Valentiniano e Valente: *Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Iovinum pu. CTh. 8.15.3. (a. 364): Princeps cornicularius commentariensis numerarius et ordinarii per singula officia possessionum adque aedium nec nonetiam mancipiorum comparationem sciant sibi esse praeclusam. Sive igitur in ipsis provinciis, in quibus memorata officia sustinere noscuntur, constiterit eos esse progenitos seu in aliis, omni modo a praedictis comparationibus per provincias, in quibus militant, temperare debebunt. Solas tamen res paternas memoratos mercari posse praecepimus, ita ut apud rectorem provinciae non minoribus pretiis, quam ratio aequitatis exposcit, venditio celebretur*. La disposizione, riportata qui solo per completezza, riferisce del divieto di acquistare beni nelle province in cui tali soggetti prestano servizio ma non è assolutamente collegata alla *custodia reorum*. È indice del disfavore imperiale verso questi

der of criminal prosecution, the trial document care and judicial archives management. Perhaps others task were jurisdictional functions of little account and above all the public prisons management.

It has been paid special attention to such last task, analyzing some constitutions in the *Codex Theodosianus*, from which it is clearly shown that they took over the running of the public prison and also from the presence of workers subject to them such as prison warders (*homines abiecti atque viles*) and the *aditores*. The results from the Acts of the Martyrs, even though the various alterations they have suffered, confirm what it is drawn by the imperial dispositions as well.

Eventually there have been considered very late sources, like the *Epitome exactis regibus*, which still in the end of the XII century, remind of *commentarienses'* expertise on the subject of prisons.

LUCIANO MINIERI

Ricercatore confermato di Diritto romano  
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli  
E-mail:luciano.minieri@unina2.it

Impp. Honorius et Theodosius AA. Caeciliano pp. CTh. 9. 3.7 (= C. 1.4.9<sup>49</sup>) (a.409): Post alia: iudices omnibus dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur. Victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus aut tribus diurnis vel quot existimaverint, commentariensi decretis, quorum sumptibus proficiant alimoniae pauperum quos ad lavacrum sub fida custodia duci oportet, mulcta iudicibus viginti librarum auri et officiis eorum eiusdem ponderis constituta, ordinibus quoque trium librarum auri mulcta proposita, si saluberrime statuta contempserint. Nec deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem constituti iudicis hanc ingerat monitionem.

*Interpretatio.* Omnibus dominicis diebus iudices sub fida custodia de carceribus reos educant, ut eis a christianis vel a sacerdotibus substantia vel alimonia praebeat, et ad balneum praedictis diebus sub fida custodia religionis

<sup>49</sup> Lo spostamento della costituzione dal nono al primo libro viene giustificato da R. BONINI (*Ricerche*, cit., 123) sulla base della volontà dei compilatori giustiniani di collocare le singole norme nei titoli loro dedicati ex professo, in questo caso a quello della competenze degli episcopi.

contemplatione ducantur. Si qui iudices hoc implere neglexerint, poenam, quam lex ipsa constituit, cogantur implere<sup>50</sup>

5. Da tutte le costituzioni fin qui esaminate emerge con evidenza innanzitutto il disfavore delle istituzioni imperiali nei confronti dei *commentarienses*; lo si ricava soprattutto dall'appellativo *nequissim*<sup>51</sup> e dalla perifrasi utilizzata nella costituzione emanata da Valentiniano e Valente nel 365<sup>52</sup>, ma anche dai divieti, ripetuti, di acquisire beni nei luoghi e nei periodi di servizio ( proibizione che, però, è riferita anche ad altri funzionari) e dal ripetersi di queste costituzioni in pochi anni. Una valutazione ben diversa da quella che si ricava – sia detto solo *per incidens* – dalle parole di Giovanni Lido<sup>53</sup>, che all'inizio del sesto secolo, nel *de magistratibus*, riferiva del rispetto, del-

<sup>50</sup> Sulla *interpretatio* vd. L. DI CINTIO, *Note*, cit., 17 s., la quale nota che il suo diverso contenuto (in essa, tra l'altro, i religiosi non appaiono funzionalmente superiori ai giudici ma vengono relegati al ruolo di guardie) riflette «la differente influenza della Chiesa nell'esercizio del potere giudiziario che nel regno visigotico, al tempo di Alarico, appare, così, ridotta».

<sup>51</sup> È adoperato in CTh.9. 40. 5.

<sup>52</sup> CTh. 8.15.5 pr.-1, su cui vd. *retro*.

<sup>53</sup> Lyd. *de mag.* 3.16-18, su cui vd. *infra*.

ziari, forse anche competenze giurisdizionali di piccolo conto e, soprattutto, la direzione delle prigioni pubbliche.

È questa ultima competenza che viene esaminata in modo particolare, partendo dall'analisi di svariate costituzioni del *Codex Theodosianus*, dalle quali risulta con chiarezza la loro funzione di direzione delle prigioni pubbliche e della presenza di loro subordinati quali i carcerieri (*homines abiecti atque viles*) e gli *adiutores*, e dai cd. Atti degli Martiri, testimonianze da esaminare con grande cautela per le molte alterazioni che spesso hanno subito, ma che di fatto confermano quanto già si ricava dalle disposizioni imperiali. Vengono, infine, discusse fonti molto tarde, come la *Epitome exactis regibus*, che ancora alla fine del XII secolo mantengono il ricordo della competenza dei *commentarienses* in materia di carceri.

In this work we analyze the *commentarienses'* functions. These were the lesser officers and were included from the fourth and the fifth century, with the *princeps*, the *cornicularius*, the *ab actis*, the *numerarius*, in the *officia vicarii*, of *praefecti urbi*, of pretorial prefects, and of others *viri illustres*.

In this period they were tasked very much and their duties were trial service in or-

L'epitomatore riunisce o forse meglio appiattisce le tre figure in un unico contesto che è quello della *custodia reorum*, dando anche conto delle fonti dalle quali ricava le sue informazioni e dimostrando di conoscere bene l'attività di carcerieri dei *commentarienses*.

D'altra parte, dal momento che l'autore sta tracciando un elenco di magistrati repubblicani e che nell'economia della sua esposizione non era assolutamente necessario inserire questi ulteriori soggetti per dimostrare una particolare tesi, credo non vi siano ragioni per pensare ad una falsificazione storica, al massimo – ripeto – ad un atteggiamento antistorico consistente nel considerare sullo stesso piano tutte e tre le figure.

### ABSTRACT

Nel lavoro vengono analizzate le funzioni attribuite ai *commentarienses*, funzionari pubblici minori inseriti dal IV-V secolo, alla pari del *princeps*, del *cornicularius*, dell'*ab actis*, del *numerarius*, negli *officia* dei *vicarii*, dei *praefecti urbi*, dei prefetti del pretorio e di altri *viri illustres*. Ad essi in questo periodo sono assegnati svariate competenze: attività processuali nell'ambito di procedimenti penali, cura degli atti processuali e gestione degli archivi giudi-

la deferenza e del timore di cui i *commentarienses* erano circondati.

Ma soprattutto da questi passi si ricava lo strettissimo legame che c'è tra tali funzionari e la custodia dei reclusi tanto che ad essi è attribuita, come si è detto, la responsabilità della fuga, anche se avvenuta senza loro colpa e l'obbligo di conoscenza della situazione dei detenuti sin dall'ingresso nel carcere e per tutta la durata della prigionia.

L'esistenza di questi compiti, di tutta evidenza nelle costituzioni imperiali, può essere confermata anche da altre fonti e in particolare da alcuni brani tratti dai cc.dd. Atti dei martiri.

Si tratta, come è noto, di fonti la cui tradizione testuale e la cui attendibilità storica sono molto discutibili. Esse riportano notizie sulla vita dei martiri, sui processi contro di loro celebrati e sul loro martirio. Spesso, pur se si riferiscono ad episodi abbastanza risalenti, la redazione del racconto può essere di molto successiva e il resoconto processuale assai alterato<sup>54</sup>. Infatti i curatori delle raccolte di que-

<sup>54</sup> In questo senso, oltre agli AA. riportati alle ntt. 55-57, ampiamente H. DELEHAYE, *Les passions des martyrs et les genres littéraires*<sup>2</sup>, Bruxelles, 1966, 15 ss.; S. RONCHEY, *Gli atti dei martiri tra politica e letteratura*, in *Storia*

ste fonti hanno sempre avuto il problema di individuare i testi più verosimili, a partire dagli *Acta primorum martyrum sincera et selecta* di Ruinart<sup>55</sup> e fino alla raccolta di Herbert Musurillo che, di parecchie decine, ne conserva appena ventotto<sup>56</sup>. La Lanata, poi, ha ritenuto che si possono ravvisare autentici documenti processuali al massimo in una ventina di essi<sup>57</sup>. Ora, negli atti che vengono considerati più antichi e fededegni, commentariense (κομენტαρσιω<sup>1</sup>) compare solo nel Martirio di

---

di Roma. III. L'età tardoantica. II.2. I luoghi e le culture, Torino, 1993, 781 ss., in part. 792 ss.

<sup>55</sup> P. TH. RUINART, *Acta primorum martyrum sincera et selecta*, Parisiis, 1689, che ho consultato nell'edizione di Ratisbona: *Acta martyrum. Opera ac studio collecta, selecta atque illustrate*, Ratisbonae, 1859, 1 ss. Cfr. M. E. LE BLANT, *Les acta des Martyres. Supplément aux 'Acta sincera' de Dom Ruinart*, in *Memoires de l'Institut National de France. Académie des inscriptions et Belles-Lettres*, XXX.II, 1883, 57 ss.; ID., *Les persécuteurs et les martyrs*, Paris, 1893, 3 ss.

<sup>56</sup> H. A. MUSURILLO, *The Acts of the Christian Martyrs. Introduction, texts and translations*, Oxford, 1972, repr. 1979; cfr., anche la traduzione italiana degli Atti edita dalla Fondazione Valla (*Atti e passioni dei martiri*, Milano, 1987) che ne sceglie solo dodici.

<sup>57</sup> G. LANATA, *Gli atti*, cit., 7 ss., 38 ss. Si vd. anche, della stessa A., EAD., *Processi contro i cristiani negli atti dei martiri*, Torino, 1973, 4 ss.

*Ep. ex. reg.* 8: Triumviri monetales sunt dicti auri argenti eris flatores, triumviri capitales, qui carceris habebant custodiam: quorum intervento animadvertendo erat in facinoros. Eos quoque dicimus stratores a sternendo: qui custodientes in carcere reos puniebant condempantos. Item commentariensem carceris dicimus esse custodem: que omnia in Digestis de origine iuris et Codice de custodia reorum inveniuntur.

Il passo è molto interessante perché si occupa, partendo dai *triumviri capitales*, di soggetti che hanno tutti a che fare con il carcere: prima i tresviri che, come è noto, hanno una specifica funzione carceraria<sup>92</sup>, poi gli *stratores*<sup>93</sup> e i *commentarienses*.

---

*Rechts im Mittelalter*, Berlin, 1884, rist. Aalen, 1965, 3. Su questa fonte, forse una delle cc.dd. 'composizioni a mosaico', L. LOSCHIAVO, *'Summa codicis Beriolinensis': studio ed edizione di una composizione a mosaico*, Frankfurt am Main, 1996, 63 ss. e nt 1.

<sup>92</sup> In questo senso C. CASCIONE, *'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, 161 ss.

<sup>93</sup> Gli *stratores*, originariamente soldati incaricati di curare i cavalli, sono attestati come custodi di carcere, ad es., all'epoca di Costantino (CTh.9.3.1; sulla costituzione vd. *retro*, nt. 44). Su di essi R. CAGNAT, voce *Strator*, in *DS*, IV.II, Paris, 1918, 1530.

8. Ma questa competenza dovette continuare ad essere attribuita ai *commentarienses* se in fonti molto più tarde essa è ancora ricordata. È il caso della *Epitome exactis regibus*<sup>90</sup>, un trattatello a carattere didattico risalente probabilmente alla fine del XII secolo e di origine francese<sup>91</sup>.

cedimenti nei confronti di avversari politici: Lyd. *de mag.* 3.18, su cui J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 26. Alla notevolissima rilevanza acquisita in questo periodo dai *commentarienses* potrebbe riferirsi anche un passo delle *Enarrationes in Psalmos* di Agostino (*en. in Psal 9: Placent ista deo; et revera si illi dislicerent facta nostra, quomodo displicent iudicibus, quomodo displicent imperatoribus, et quomodo displicent commentariensibus...*). L'A. colloca i funzionari sullo stesso piano dei giudici e degli imperatori, sottolineandone implicitamente l'importanza. Un riferimento alla custodia carceraria dei *commentarienses* (in questo senso A. CHASTAGNOL, *La Préfecture*, cit., 236, più sfumato W. G. SINNIGEN, *The 'officium'*, cit., 59) potrebbe forse vedersi in un altro passo di Giovanni Lido (*de mag.* 3. 8. 2) nel quale viene riferito che alla dipendenze del *commentariense* v'erano dei funzionari minori, gli *applicitari* e i *clavicularii*, che si occupavano della custodia degli imputati, ma il passo sembra alludere alla competenza processuale dei *commentariensi*.

<sup>90</sup> Sono debitore, per questa fonte, al Prof. Cosimo Cascione, che me l'ha segnalata.

<sup>91</sup> Utilizzo l'edizione di M. CONRAT (Cohn), *Die 'epitome exactis regibus'*. *Studien zur Geschichte des römischen*

Pionio<sup>58</sup>– episodio avvenuto a Smirne il 12 marzo 250 e la cui redazione sembra risalire alla seconda metà del terzo secolo<sup>59</sup> – nel quale credo che il termine va reso con la parola segretario<sup>60</sup>, mentre la *Passio Perpetuae et Felicitatis*<sup>61</sup> (il martirio è del 7 marzo 203, il resoconto non molto più tardo<sup>62</sup>) definisce l'addetto alle carceri *miles optio*<sup>63</sup>.

<sup>58</sup> *Passio Pionii* 21.

<sup>59</sup> Sul martirio di Pionio vd. H. DELEHAYE, *Les passions*, cit., 26 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 162.

<sup>60</sup> In questo senso il traduttore della edizione Lorenzo Valla, S. RONCHEY (trad. it.), *Martyrium Pionii*, in *Atti*, cit., 189; A. HILHORST (a cura di), *Martyrium Pionii*, in *Atti*, cit., 475 ss. Diversamente H.A. MUSURILLO (*The Acts of the Christian Martyrs*, cit., 163) traduce la parola con 'prison-keeper', carceriere.

<sup>61</sup> *Passio Perpetuae et Felicitatis* 9. 1: *Deinde post dies paucos Pudens miles optio, praepositus carceris, qui nos magnificare coepit intellegens magnam virtutem esse in nobis, qui multos ad nos admittebat ut et nos et illi invincem refrigeraremus.*

<sup>62</sup> Sulla *Passio Perpetuae et Felicitatis* vd. H. DELEHAYE, *Les passions*, cit., 49 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., 159 ss. Per la bibl. più recente vd. gli AA. riportati da R. BASTIAENSEN (a cura di), *Passio Perpetuae et Felicitatis*, in *Atti*, cit., 109 ss.

<sup>63</sup> In *Passio Perpetuae et Felicitatis* 16.4 si trova, invece l'espressione *optio carceris*. G. CHIARINI (trad. it). *Passio Perpetuae et Felicitatis*, in *Atti*, cit., 129 e 139, rende rispettivamente le due espressioni con: «il sottufficiale che fungeva da sorvegliante» e «il sottufficiale preposto al carcere». Sulla carica di *optio* vd. R. CAGNAT,

Gli altri passi in cui compare il termine *commentariensis*, tratti da atti la cui redazione è certamente più tarda e i particolari processuali molto meno attendibili, riportano direttamente il funzionario al carcere<sup>64</sup>. Questa circostanza può far pensare che, al di là della data del martirio, la redazione sia riferibile ad un'epoca in cui questa funzione sia attribuita completamente a quei funzionari. In altre parole, se non può darsi alcun valore di testimonianza diretta a queste fonti, l'impalcatura del loro racconto doveva essere adeguata alla situazione esistente nella età della loro composizione.

Ma veniamo all'esame dei singoli passi.

---

voce *Optio*, in *DS*, IV. I, Paris, 1905, 212 s.; F. LAMMERT, voce *Optio*, in *RE*, XVIII. I, 1939, 806 ss.; A. H. M. JONES, *Il tardo impero*, cit., 674, 862 s., 905, 914; A.A. R. BASTIAENSEN (a cura di), *Passio Perpetuae et Felicitatis*, in *Acti*, cit., 430, il quale sottolinea che in questa epoca il carcere era militare e anche il personale apparteneva ai ranghi dell'esercito. Sull'espressione *optio carceris* vd. anche Aug. in *Ioh.* 11.49; Ambros. ep. ad *Ephes.* 4; CIL 9. 823. 68 ss., 9. 824.29.

<sup>64</sup> Per i singoli passi vd. *infra* ntt. 65-71.

no che sostituì il *praefectus vigilum*<sup>86</sup> e in più luoghi dell'Editto XIII di Giustiniano<sup>87</sup>. Riferimenti a questi funzionari sono presenti anche nel *De Magistratibus* di Giovanni Lido, che parlando dell'*officium* pretoriano d'Oriente ne descrive il ruolo<sup>88</sup>. Lido ricorda che lo *scrinium* preposto all'istruzione e alla trattazione dei processi criminali era diretto da due *commentarienses* ma non si dilunga sulle loro funzioni, limitandosi a sottolinearne l'importanza e il rispetto goduto da questi alti funzionari<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Nov.13.1.2, in fin. Sul passo W. G. SINNIGEN, *The 'officium'*, cit., 59; G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330 -451)*, trad. it., Torino, 1991, 234 s.

<sup>87</sup> Ed. Iust.13. 17 e 22. Cfr. B. U. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, cit., 3. 147; A. DE RUGGIERO, voce '*Commentarii*', cit., 537. Per una completa disamina dei problemi sollevati da questo editto di Giustiniano vd. W. M. S. THURMAN, *The thirteen Edicts of Justinian translated and annotated*, Ann Arbor, 1964, 61 ss., 153; A. M. DEMICHELI, *L'Editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino*, Torino, 2000, 3 ss., in part. 147 e 150 s.

<sup>88</sup> Lyd. *de mag* 3.16-18. Sul passo – ma anche sull'intera opera di Giovanni Lido – vd. J. CAIMI, *Burocrazia*, cit., 24 ss., che evidenzia la mancanza di dettagli tecnici forniti e le numerose «insidie testuali conseguenti al cattivo stato del pertinente foglio del manoscritto».

<sup>89</sup> Lido ricorda, ad es., la competenza loro attribuita dall'imperatore Anastasio nella celebrazione dei pro-

volge ad un *magister claustrorum* nel quale può vedersi con buona probabilità un commentariense.

Quasi del tutto inesistenti i riferimenti alla competenza carceraria dei *commentarienses* nella *pars Orientis* dove il termine – ma non la funzione – compare in una Novella di Giustino, emanata a Costantinopoli nel 535, relativa alla giurisdizione del nuovo pretore urba-

---

*nominati cum se in insidias nexuosas impulerint, quasi quibusdam funibus aequabiliter illigati totis nisibus trahentes retrorsum socium conantur liberare captivum. plura sunt, si talia perquirantur. omnia enim, quae possunt habere contraria, facilis casus absumeret, si curam salutis propriae non haberent. [9] Ad te, claustrorum magister, verba revocemus. patere poenale secretarium tuum innocenter esse secretum. torqueris quidem, quod nullus affligitur: a communibus gaudiis maestus exciperis, dum tibi soli non parcitur venia generali, lividae invidiae comparandus. sustine de omnium securitate iacturam, qui habuisti de multorum afflictione laetitiam. sed ut tuos quoque gemitus consolemur, illos tibi tantummodo vindica, quos lex pietatis gratia non relaxat, ne, cum truculentis parceret, asperrima facinora levigaret. solvamus ergo cuncti saecularibus actibus implicati. patitur omnis homo periculosos nexus, quos festinet evadere. claustra reos dimittant: nos vincula improbae cogitationis absolvant. Sul passo vd. B. BIONDI, *Diritto*, cit., III, 444 ss. che la ritiene una indulgenza pasquale; M. RAIMONDI, *Gioia interiore e solennità pubblica: considerazioni sull'introduzione delle 'amnistie pasquali'*, in *Responsabilità, perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1998, 267 ss., in part. 269.*

Sia la *Passio SS. Probi Tarachi Andronici*<sup>65</sup> che la *Passio S. Tatiani Dulae*<sup>66</sup> riportano la notizia

---

<sup>65</sup> *Passio SS. Probi Tarachi Andronici* 20 -21 ( AASS Oct.5 (1868) 573) : *Maximus praeses dixit: Non praecepi vobi. o mali milites, ut nemo ad eum accederet, neque curaret; sed sic esset, ut vulnera ipsa in se putrissent? Pegasus commentariensis dixit: Per magnificentiam tuam nemo eum curavit, neque aliquis intravit ad illum. In interiori custodia servabatur in vinculis: et si inveneris me mendacem, caput habeo; potestatem habes* 21. *Maximus praeses dixit: Quomodo ergo plagae ejus non parent? Pegasus commentariensis dixit: Nescio, quomodo curatus sit, per nobilitatem tuam.* Sulla inattendibilità della *passio*, G. LANATA, *Gli atti*, cit., 18. Più in generale sulla fonte G. LUONGO, *Taraco, Probo e Andronico martiri di Anazarbo. Una rilettura della 'Passio'*, in *Atti del decimo Simposio Paolino. Paolo tra Tarso e Antiochia. Archeologia/Storia/Religione*, Roma, 2007, 233 ss.

<sup>66</sup> *Passio S. Tatiani Dulae* 1 e 7 (AASS Iun 3 (1867) 520): 1. *Quo tempore Satanus ab iis colebatur, qui eo digni erant, et idolorum superstitio atque error vigeat, Maximus autem Ciliciae praesideret delatus est Tatianus, cognomento Dulas, vir justus et timens Deum, qui totius gentis testimonio pietatem et in omni re justitiam servare probabatur: hic, inquam, delatus fuit apud Praesidem, quod Christi fidem profiteretur. Quamobrem detinebatur in carcere a Commentariensis, ipso ita Praesidi referente: Quemadmodum tu jussisti, satellitum principes, regionem omnem usque ad Zephyritarum urbem pervestigantes, deprehenderunt quemdam impiae Christianorum religionis sectatorem, quem obtuli sincero et illustri tribunali tuo. Haec ille dixit, Cui Praeses Maximus: Quo tempore, inquit, urbes ipsas circumiero, omnes, qui sunt in carcere, ad me duci jubebo. (...)7. Post quinque dies Maximus in tribunali sedens, quaesivit an scelestus ille, et impiae Christianorum re-*

della guarigione miracolosa del martire che per la sua fede non conserva tracce della tortura subite. Il *praeses*, indispettito, chiede ragione al commentariense, il quale si giustifica affermando di aver custodito con accuratezza il prigioniero nel carcere interno, ricorrendo anche all'impiego delle catene e impedendo l'accesso a chiunque. Dalle risposte dei due commentariensi (stranamente hanno lo stesso nome, *Pegasius*) emerge con chiarezza il ruolo di custodi delle carceri da essi svolto e la loro responsabilità. Particolarmente interessante l'affermazione del carceriere di Taraco che dichiara con decisione il suo obbligo di custodia e le eventuali conseguenze della sua inadempienza: *si inveneris me mendacem, caput habeo; potestatem habes*. Nelle *Passiones* di

---

*ligionis sectator, adhuc viveret: quem et ad tribunal duci iussit. Athanasius Cornicularius respondit Praefecto: Ita costans, et ad defensionem paratus, et incolumis est homo ille, ut ne catictricem quidam aliquam in corpore suo habeat iussitque illum introduci. Quem cum Praeses totus, sanum vidisset, et vultu admodum hilari; O scelestissimum, inquit, satellitium! nonne vobis praecepi, ut nullam cura isti impenderetis? Ad haec Pegasius commentariorum Praefectus: Per tuam amplitudinem, in carcere interiore custoditus est, habens in collo Herculis effigiem, trecentarum librarum pondere gravem: quomodo vero sanus factus sit, nemo nostrum cognovit. Sulla passio H. DELEHAYE, *Les passions*, cit., 194*

---

*tum alieni gemitus et lamenta conturbant: gustum ieiunia longa debilitant: tactum pondera prementia defetigant: lumina diutinis tenebris obtusa torpescunt. non est unum clausis exitium: multifaria morte perimitur, qui carceris squalore torquetur. [5] Nunc ergo reos de Averno tuo victuros emitte: redeant ad superiores, qui ex magna parte inferos pertulerunt: atria tua vacuitibus impleantur. locus ille perennium lacrimarum quondam tristes incolas perdat. non sunt inde qui laeti sunt: qui tunc profecto habebit gratiam, si desertus appareat. exite, inclusi, vicina semper morte pallentes: redite ad lucem, quos caligantes tenebrae possidebant, nihil amplius optata morte passuri, nisi quod adhuc poteratis occidi. [6] Sed vos, qui nulla debetis ambitione iam decipi, delicta derelinquite cum catenis, dierum beneficium absoluti. vivite nunc honestate, qui didicistis superstites mori. cognoscite quam beneficalis sit bona conversatio: altera contulit teterrimum carcerem, haec novit splendidam tribuere libertatem: ista praestabit ut velis vivere, illa dedit ut eligeres iam perire. si leges astringunt, ulterius vos nullus includit. secreta pavescite: ad forum sine trepidatione venite. [7] Illa iuste refugitis, per quae tristia pertulistis. mirentur vos liberos, qui viderunt reos. odisse debetis quod vos tradidit neci. pecora ipsa vitare norunt, quae se laesisse cognoscunt: itinera illa non repetunt, ubi in foveam corruerunt. tenaces laqueos avis cauta declinat, haerentem viscum ales suspecta non insidet. pisceus lupus harenis se mollibus, ut plumbati lini insidias evadat, immergit: cuius ut superducta retia eius tergum frustra diraserint, alacer in undas exilit et vitati periculi gaudia liberatus agnoscit. [8] Scarus esca pellectus, cum iunceum carcerem coeperit introire, mox se ad exitium suum invitatum fuisse cognoverit, in caudam labitur, paulatim se ab angusto subducens. quem si alter eiusdem generis cognoverit inretitum, extrema eius mordicus trahit, ut qui sibi captus non potest subvenire, alterius solacio probetur evadere. sic et sauri argutum piscium genus a velocitate*

*orbitam aequitatis iubeamur ambulare vestigiis, his tamen diebus in domicilium pietatis iure deflectimus, ut ad redemptorem omnium remissionis itinere pervenire possimus. ex hac enim virtute suavissimos fructus legimus et remittendo aliis nobis parcimus. nam qui periculose iusti sumus, sub securitate semper ignoscimus. quapropter poenas abdicimus, tormenta damnamus et tunc vere iudices sumus.[2] Macte, indulgentia, quae solvis et praesules. tu patrona humani generis, tu afflictis rebus medica singularis. quis tuo non egeat munere, cum sit peccare commune? ab universis necessario peteris, quando sub te spes vitae sumitur, quae sub iustitia non habetur. nam dum cum tribus aliis sororibus caelesti gratia perfruaris et amabili amplexatione nectamini, omnes tibi, quamvis et ipsae virtutes sint, honorabiliter cedunt, quando te humano generi salutiferam esse cognoscunt. sed quid tantum de terrena conversatione dicamus? pietas est, quae regit et caelos. o si tecum liceret longis habitare temporibus! totus excluderetur reatus, et parcendo fieret ut parcere tolleretur. [3] Sed providentissime tanta res sacris solum temporibus videtur esse concessa, ut gratius mundus acciperet, unde pro rerum novitate gauderet. quapropter abstine noxiam, lictor, securem, cui licet impune facere quod in aliis cognosceris vindicare: ama paulisper ferrum splendidum, non cruentum. catenas tuas lacrimis madidas felicior rubigo suscipiat: illud potius reconde, quod solebat includere. auditoria feralium vocum meliore sorte mutescant. sic re vera nomen custodis sine mortibus alienis. quid semper inferis laboras? aliquando et superis milita. otium tibi clemens actus indicit. qui iustitiae inexorabili excubabat necesse est, ut eum pietas benigna discingat. [4] Et ideo cella gemituum, tristitiae domus, apud superos Plutonis hospitium, locus perpetua nocte caecatus, tandem infusione lucis albescat: in quo non unum tormentum sustinet reus, qui antequam incurrat necis exitus, a superis probatur abscisus. primum pendor ille collega catenarum abominabili maerore discruciat: audi-*

Sant'Urbano<sup>67</sup> e di San Marcello<sup>68</sup> viene riportata, invece, la vicenda della conversione di un

<sup>67</sup> *Passio S. Urbani* 5 (AASS Mai. 3 (1866) 11): *Et quidam Christiani hoc cognito venerunt ad eos nocte, inter quos erant tres Tribuni, Favianus, Callistus, et Ammonius; et duo Presbyteri, Fortunatus et Justinus; qui dum venissent ad januam pulsantes steterunt. Ut autem audivit Martialis Diaconus, curavit nuntiare B. Urbano: quod ille audiens, rogavit Anolinum Carcerarium, ut eos ad se entrare permetteret: Mox ut ingressi sunt, corruentes ad pedes S. Urbani, cum fletu dixerunt: Ora pro nobis, Sanctissime Pater, quia tempus persecutionis imminet. Quibus ipse respondit: Nolite ex hoc flere, sed magis gaudente: per multas enim tribulationes oportet nos introire in regnum Dei. Totam itaque noctem in hymnis et canticis transigentes, Dei misericordiam implorabant. Videns autem Anolinum cuncta quae gerebantur, misit se ad pedes B. Urbani, cum lacrymis rogans, ut baptizaretur ab eo; quem B. Urbanus jussit surgere, et ait ei: Vide, fili, si ex toto corde credis, ut remissionem percipias peccatorum? Respondit Anolinus, cum fletu dicens: Credo, Domine. Et baptizavit eum, ac chrismate consignavit. Et cum dies factus esset, Missarum sollemnium celebrantes, pane caelesti refecti sunt.*

<sup>68</sup> *Passio S. Marcelli* 5 (AASS Ian. 2 (1863) 370). *Post hoc dies transactos jussit Laodicus praefectus adsectibus suis Sisinnium praesentari. Qui cum praesentatus fuisset ad Aproniano Commentariensi, subito lux de caelo facta est, et vox de luce exit dicens: Venite ad me benedicti Patris mei, perpeccite regum, quod vobis paratum est a constitutione mundi. Tunc Apronianus tremefactus, cecidit ad pedes Sisinnii Diaconi dicens ... .6: Eodem die post meridiem jussit sibi Laodicus Praefectus praesentari Sisinnium Diaconum, veniens autem cum Sisinnio Diacono Aproniano Commentariense jam baptizatus.....*

commentariense. In entrambe le fonti il funzionario è sempre presente nel carcere (anche di notte), permette (o meno) l'accesso nella prigione ai seguaci del detenuto<sup>69</sup> e, addirittura, nel secondo caso conduce se stesso, insieme con gli altri, al processo.

Particolarmente significativi, poi, anche ai fini della tenuta dei registri matricola, sono gli atti di Gerone<sup>70</sup> e di Basilisco<sup>71</sup>. Nel primo

<sup>69</sup> Sul *refrigerium*, la concessione di migliori condizioni ai prigionieri e il consenso alle visite di parenti dei prigionieri, vd., ad es., *Passio Perpetuae et Felicitatis* 16. 1-4.

<sup>70</sup> *Passio S. Hieron.* 11 (AASS Nov. 3 (1910) 333). Sull'episodio M. E. LE BLANT, *Les 'acta'*, cit., 67.

<sup>71</sup> *Passio SS. Eutropi Cleonici Basylicsi* 4 (AASS Mart. 1 (1966) 238). *Et haec illis rogantibus, ipse cum militibus, qui secum venerant, redire sestinabat ad ciuitatem. Praeses vero Agrippas ingrediebatur in ciuitatem Amaseam, et vocauit omnes priores ciuitatis: et cum venissent ad eum, introiuit cum eis in theatrum, et in eum locum, qui dicitur Petason, et in Serapion, qui iuxta est: et sacrificabat diis eorum. In crastinum vero sedens pro tribunali, quaerebat de eis qui erant in vinculis. Audiuit autem a quibusdam de S. Basilisco, et requirebat a scrinarijs, si adnotatus esset in scrinio aliquis vinctus, nomine Basiliscus: et cum eum adnotatum inuenissent in scrinio, quaerebat eum sollicito. Defensor vero ciuitatis venit ad carcerem et quaerebat Basiliscum vinctum: et cum non inuenisset eum, alligauit custodem, et adduxit eum ad Praesidem: et interrogauit eum Praeses, et corripuit dicens: Quomodo vinctum infugasti, maxime inimicum deorum et inobedientem praeceptis Imperato-*

negligenza delle guardie<sup>83</sup>, si può certamente vedere un accenno a questi soggetti<sup>84</sup>.

Ancora in un altro passo, molto noto perché si riferisce di un provvedimento di *indulgentia*, ad una amnistia<sup>85</sup>, Cassiodoro si ri-

<sup>83</sup> Cassiodoro utilizza l'espressione *mentis alienatione custodum* che è molto vaga. A cosa voglia riferirsi non è chiaro. *Alienatione mentis*, infatti, come ablativo di causa, non spiega di quale 'tipo' sia e quale provenienza abbia l'*alienatio* stessa. Come locuzione 'fissa', idiomatica, significa perdita del senno, follia, perdita dei sensi, ma potrebbe anche non significare altro che 'distrazione'. Ma, dal momento che il passo si riferisce a due maghi e chi sta descrivendo la fuga non è Cassiodoro ma il prefetto di cui il primo sta sintetizzando la relazione, si potrebbe forse ipotizzare che quest'ultimo potrebbe avere interesse a dimostrare che i due prigionieri hanno 'ipnotizzato' le guardie, per stornare da sé la responsabilità della fuga stessa. L'espressione, all'ablativo, potrebbe far riferimento al mezzo o allo strumento con cui i due sono riusciti a scappare. In tal caso si potrebbe tradurre con 'sono scappati dopo aver provocato una (momentanea) perdita di sensi alle guardie'. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto che nel resto della *Varia* non si fa menzione alcuna di una punizione da infliggere alle guardie, evidentemente non ritenute responsabili della fuga.

<sup>84</sup> In questo senso W. G. SINNIGEN, *The 'officium'*, cit., 58.

<sup>85</sup> Cassiod. var. 11.40 [INDULGENTIA] *Quamvis nomen ipsum iudicis dicatum videatur esse iustitiae et totius anni*

indirizzata al *comes* Arigerno<sup>81</sup> e nella quale si riferisce di due senatori romani, accusati di praticare la magia<sup>82</sup>, che sono fuggiti per la

---

*delegata cognoscis, ut circa te augeat gratiam custodita iustitia et augmenta sumas nostri iudicii, qui nobis hactenus de integritate placuisti. [2] Praefectus igitur urbis sua nobis relatione declaravit Basilium atque Praetextatum magicis artibus involutos impeti accusatione multorum: quos elapsos intimat mentis alienatione custodum. eos te praecipimus ubicumque repertos ad iudicium quinquevirale ducere, quod in praesenti negotio nostra delegavit auctoritas, ubi te residere censemus, ut violenta omnium defensione summota hanc causam discuti facias legibus et finiri. [3] Et si rei criminis, cuius impetuntur, fuerint approbati, sententiam subeant, quam iuris definita sanxerunt. si vero innocentia eorum detestabili pulsatur invidia, opprimi eos nulla ratione patiaris, quia in omnibus causis consideratione divina illud fieri volumus, quod opinionem nostrae pietatis accumulat.*

<sup>81</sup> Sul *comes* Arigerno V. DI GIANLORENZO, *I Barbari nel senato romano nel sesto secolo*, in *Studi e Documenti di Storia e Diritto*, XX, 1899, 153 ss.; B. SAITTA, 'Custodia legum ciuilitatis est indicium': Teodorico l'Amalo e la civiltà romana, in *Cristianismo y aculturacion en tiempos del Imperio Romano. Antig. crist. (Murcia)*, VII, 1990, 391 ss., in part. 398 e nt.37; ID., *La 'civiltas' di Teodorico. Rigore amministrativo, 'tolleranza' religiosa e recezione dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma, 1993, 34 e nt. 73.

<sup>82</sup> Si tratta dei senatori Basilio e Pretestato. Su questo famoso processo, che destò un grande scalpore, vd. anche Greg. *dial.* 1.4. Cfr. A. GIARDINA, *Cassiodoro*, cit., 90 s. e nt. 26.

l'autore narra che, dopo ripetute torture, un certo Vittore, stremato dal dolore, corrompe il commentariense e gli chiede di cancellare il suo nome dal registro e di liberarlo in cambio di un pezzo di terreno che egli possedeva. Allo stesso modo, nel secondo passo, Basilisco, il cui nome era stato registrato all'atto dell'arresto, chiede ed ottiene quattro giorni di libertà per dire addio ai suoi parenti. Il carceriere, pur protestando perché, all'arrivo del *praeses*, Basilisco doveva essere presentato senza meno dal momento che il suo nome compariva nel registro, acconsente. Giunto il magistrato e constatata, sulla base del registro, l'assenza del martire, il carceriere viene considerato responsabile e, in caso di mancato rientro, minacciato di pena capitale (*caput tuum sub gladio erit*).

Come si vede, ancora una volta, vi è un riferimento alla responsabilità del funzio-

---

*rum? Respondens Clavicularius dixit: Secunda dies est hodie, ex quo perrexit cum militibus vsq; ad vicum suum. Praeses vero iratus furore, ait ad Clavicularium: caput tuum sub gladio erit, si non repraesentaueris illum adversarium deorum et contumeliosum. At ille dixit: in die quarto restituam illum.* Nel passo si fa riferimento al *clavicularius* ma, dal momento che questi è un aiutante del commentariense, può, comunque, vedersi in esso un riferimento a questa figura. Sulla vicenda M. E. LE BLANT, *Les 'acta'*, cit., 114 s.

nario e all'obbligo della tenuta dei registri, nei quali venivano annotati i nomi dei detenuti, così come si ricava dall'esame delle costituzioni del Teodosiano.

6. Ad una competenza carceraria dei *commentarienses* nel quarto secolo d. C. sembra alludere anche una ulteriore fonte. Si tratta di un brano tratto dai *Matheseos libri VIII* di Firmico Materno, il più noto trattato di astrologia dopo gli *Astronomica* di Manilio, opera scritta tra il 335 e il 337<sup>72</sup>:

Firm. Mat. *Math.*3.5.26: Quodsi sic his positus, in his in quibus diximus locis, Mars se [aliquibus] aliqua societate coniunxerit vel si cum his fuerit inventus, erunt homicidiis publicis praepositi et exceptores earum sententiarum, quae de hominum capitibus proferuntur, aut cornicularii aut commentarienses, sed quibus

<sup>72</sup> Su Firmico Materno e sulla sua opera vd. A. QUACQUARELLI, *La sicilianità di Firmico Materno, i suoi 'Matheseos libri' e la cultura cristiana delle scienze nel IV secolo*, in *VetChr*, XXV, 1988, 303 ss.; cfr. H. PAUL, *Plotin et l'Occident, Firmicus Maternus, Marius Victorius, Saint Augustin et Macrobe*, Louvain, 1934, 53 ss. In particolare sul passo G. MANGANARO, *Recensione a W. G. SINNINGEN, The 'officium'*, cit., in *Iura*, IX, 1958, 206 ss.

Cassiod. *var.* 11. 28: [De commentariense.] Iuvat bene meritorum votis beneficiis respondere vicariis, ut devotioremente possit obsequi, qui meruit anteferri. quapropter Heliodorus commentariensium fruatur officio. digne siquidem eius integritati committimus quae custodienda esse censemus

Si tratta della richiesta di promozione per uno dei membri dell'*officium*<sup>79</sup>, con la quale si propone la nomina alla carica di capo dei commentariensi e, con una formula che si può considerare tipica, si affida alla sua integrità tutto ciò che deve essere protetto. Non ritengo che con l'espressione *quae custodienda esse* si alluda alla detenzione ma essa ha il generico significato di protezione, controllo.

Ma in altri due passi, pur senza nominarli, si fa, con tutta probabilità, riferimento ai *commentarienses*. In una lettera del 510/511<sup>80</sup>,

<sup>79</sup> Per le varie proposte di nomina vd. Cassiod. *var.* 11. 17-32. Cassiodoro dal 533 ricopriva la carica di prefetto del pretorio e in questo caso parla direttamente e non come 'autore' di atti firmati dal re. Cfr. A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma, 2006, 22 ss., 87, 119 s.

<sup>80</sup> Cassiod. *var.* 4. 23: [ARIGERNO V. I. COMITI THEODERICUS REX] *Quamvis oporteat commissam tibi disciplinam Romanae civitatis in omnibus custodiri, tamen in eis maxime studiosior esse debes, quae nostra tibi auctoritate*

7. Dopo le su riportate fonti di quarto secolo non si trovano più riferimenti espliciti ad una competenza carceraria dei *commentarienses* ma questa loro funzione certo non dovette scomparire sia perché in tal caso non si giustificherebbe l'inserimento dell'accenno di Ulpiano nei *Digesta*<sup>77</sup> né quello delle costituzioni degli imperatori di quarto secolo nel codice teodosiano prima, e in quello giustiniano dopo<sup>78</sup>, sia perché compaiono comunque allusioni indirette alla competenza di questi funzionari in fonti successive (di quinto e sesto secolo).

Ad esempio, per quanto riguarda la *pars Occidentis*, Cassiodoro nomina espressamente il *commentariense* soltanto in un passo relativo alla proposta di promozione di un tal Eliodoro e senza alcun riferimento alla *custodia reorum*:

<sup>77</sup> Vd. *retro*, ntt. 15-26.

<sup>78</sup> Vd. *retro*, ntt. 28-50. D'altra parte nel caso che la *custodia reorum* non fosse più appannaggio di quei funzionari non avrebbe senso neppure tutto l'*excursus* sugli *Acta martyrum* (*retro*, ntt. 54-71). La persistenza di questa competenza può poi vedersi nella presenza di passi corrispondenti nei Basilici: Bas. 60.52.6 (Schelt.) = D. 48.20.6, Bas. 60.35.20 (Schelt.) = C. 9.4.4, Bas. 60.35.21 (Schelt.) = C. 9.4.5.

.... cura committitur, aut clavicularii aut carceris custodes et quibus publicarum catenarum vincula committantur, aut prepositi carnificum aut carnifices et qui damnatos homines flagellis laceras consuerint et cetera hoc similia.

Nel passo Firmico, come già nei brani precedenti, afferma che il posizionarsi degli astri influisce sulla determinazione della vita umana, sulle caratteristiche delle persone e, addirittura sulle loro propensioni lavorative. Sostiene che in una particolare congiunzione astrale di Marte sarebbe favorita la nascita di soggetti predisposti a esercitare la professione di boia o comunque quella di persone che hanno a che fare con condanne (esecutori di sentenze) capitali. Per spiegare questa affermazione fa un elenco di soggetti che espletano tale attività, nominando – in modo confuso e ripetitivo e con uno stile compilatorio – gli addetti agli omicidi pubblici (i boia?), gli estensori di sentenze che riguardano pene di morte, i *cornicularii*, i *commentarienses*, i carnefici e i flagellatori<sup>73</sup>.

<sup>73</sup> Malgrado la genericità e la farraginosità dell'elenco, Firmico sembra aver avuto conoscenza, diretta o indiretta, di nozioni tecnico giuridiche dal momento che

Il passo è di difficile interpretazione sia per la presenza di una lacuna proprio nel punto in cui vengono nominati i *commentarienses*<sup>74</sup> sia per le ripetute sequenze di *aut-aut* e di *et-et*. È possibile che Firmico abbia solo voluto fare un elenco generico di soggetti (che avevano competenza in materia di reclusi e di pene capitali), specificando a proposito dei *commentarienses* che a loro è affidata la *cura* dei rei, come fanno i traduttori dei *Matheseos*<sup>75</sup>. Ma è possibile altresì ipotizzare, facendo leva sulla presenza del *sed*, che l'autore abbia voluto dividere in due l'elenco, indicando prima gli esecutori di pene capitali e gli estensori di tali sentenze individuati nei *cornicularii* e nei *com-*

---

adopera anche termini appropriati quali *exceptores*, *cornicularii*, *commentarienses*, *clavicularii*, *vincula*.

<sup>74</sup> Come si ricava dalle note della edizione teubneriana di W. Kroll e F. Skvtsch (Teubner 1966, 136 nt.28), da cui si cita, il curatore dell'edizione aldina (del 1499) colma la lacuna inserendo la parola *damnatorum*.

<sup>75</sup> J. R. BRAM (trad.), *Ancient astrology theory and practice. Matheseos libri VIII by Firmicus Maternus*, Park Ridge, 1975, 92; P. MONAT (trad.), *Firmicus Maternus. Mathesis. Livres III-IV*, II, Paris, 2002, 63 s. In questo senso già il curatore dell'edizione (P. Migne) delle epistole di Cipriano nella Patrologia latina, che, citando il passo di Firmico Materno, paragona i *commentarienses* ai 'geóliers', i tipici guardiani delle carceri del '500 francese.

*mentarienses* e poi, in una seconda parte, coloro che materialmente procedevano alla *custodia reorum* e alla inflizione delle pene corporali.

Data l'impossibilità di determinare con precisione il significato esatto del passo e soprattutto del tratto *commentarienses, sed quibus ... cura committitur*, non si può affermare con sicurezza che Firmico Materno abbia voluto far riferimento ad una competenza carceraria dei *commentarienses*, ma credo che anche il loro solo inserimento in questo elenco di soggetti, che hanno a che fare con la detenzione e con l'esecuzione di condanne capitali, possa rappresentare un qualche rapporto, anche indiretto, tra i *commentarienses* e la *custodia reorum*<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Un riferimento alla competenza carceraria dei *commentarienses* può, forse, essere visto – a giudizio di W. G. SINNIGEN (*The 'officium'*, cit., 58) – anche in una delle *relationes* di Aurelio Simmaco (36). L'oratore, pur non nominando direttamente questi funzionari, sembra alludervi quando ricorda il processo a Macedonio, un potente ministro accusato di alto tradimento davanti al *praefectus urbi* e ne menziona i custodi. Su questo personaggio, *comes sacrarum largitionum* nel 381 (cfr. CTh. 11. 30. 39) e *magister officiorum* nel 383 (Sulp. Sev. *chron.* 2.48.4, 49.3; Paulin. *Vita Ambros.* 37), W. ENSSLIN, voce *Macedonius*, in *RE*, XIV.1, 1974, 128 (n.4).